CAMERA DEI DEPUTATI N. 4353

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(VASSALLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(CARLI)

—

Integrazione dell'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, in materia di personale da assegnare all'Ufficio centrale per il *referendum*

Presentato il 16 novembre 1989

ONOREVOLI DEPUTATI ! — L'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352 prescrive che l'Ufficio centrale presso la Corte suprema di cassazione deve provvedere, entro termini prefissati, alla verifica delle sottoscrizioni presentate a corredo delle richieste di *referendum*.

Ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, al personale dell'Ufficio centrale per il *referendum* si applicano i disposti degli articoli 14 e 18 della legge 23 aprile 1976, n. 136.

Tale disposizione si applica nei limiti di un contingente di personale non superiore a trenta unità.

Da tempo presso la suddetta Corte vengono depositate contemporaneamente sottoscrizioni per più *referendum* e le sottoscrizioni vengono raccolte da comitati promotori diversi.

Le operazioni di verifica delle sottoscrizioni diventano più difficoltose, impegnando in modo massiccio l'Ufficio centrale ed il Centro elettronico di documentazione, poiché occorre effettuare e memorizzare tante registrazioni per quanti sono i *referendum*.

La gestione contemporanea di diverse operazioni di verifica determina, per il personale dell'Ufficio centrale, un incremento elevatissimo dell'attività lavorativa, tale da non poter essere soddisfatto nell'ambito delle attuali disposizioni di legge, che prevedono un limite massimo

individuale di lavoro straordinario non superiore a ottanta ore mensili (articolo 18 della legge 23 aprile 1976, n. 136) e un contingente di personale globalmente non superiore a trenta unità (articolo 6, comma quarto, legge 22 maggio 1978, n. 199).

Pertanto, nel caso in cui le operazioni di verifica riguardino diverse richieste di *referendum* contemporaneamente pendenti presso la Corte di cassazione, onde consentire l'esecuzione delle operazioni di verifica entro il termine prefissato occorre che, fermo restando il limite individuale di ottanta ore mensili di lavoro straordinario, venga prevista la possibilità di aumentare proporzionalmente il contingente di personale di non oltre trenta unità per ciascun ulteriore *referendum*.

In relazione alla determinazione dell'onere finanziario si rimanda a quanto specificato nell'allegata relazione tecnica.

Il disegno di legge in rassegna è particolarmente urgente in quanto l'Ufficio centrale deve definitivamente pronunziarsi sulla regolarità delle singole richieste entro il 15 dicembre.

RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).*

In ottemperanza a quanto disposto dalla circolare 29 aprile 1988, n. 10-3-1/77 (7237) della Presidenza del Consiglio dei ministri si riportano gli elementi illustrativi relativi al disegno di legge concernente « Integrazione dell'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, in materia di personale da assegnare all'Ufficio centrale per il *referendum* ».

Con il provvedimento in esame si intende risolvere la questione, già emersa in analoghe circostanze, di reperire ed organizzare in tempi ristrettissimi le risorse personali per far fronte all'attività di verifica delle sottoscrizioni e relativa registrazione ed elaborazione dati.

La modifica proposta, fermo restando il limite massimo individuale delle ore di lavoro straordinario da autorizzare (80 ore mensili), riguarda il contingente di personale da impiegare in tale attività. All'uopo viene previsto di aumentare di 30 unità il contingente stesso per ogni *referendum* ulteriore; con tale disposizione si ritiene di fronteggiare le eccezionali necessità connesse al deposito contemporaneo di una pluralità di iniziative referendarie.

Riguardo alla indicazione dell'onere derivante dall'attuazione del presente provvedimento si ritiene di non poter quantificare la spesa occorrente in assenza di parametri precisi ai quali ancorare il calcolo, in quanto determinati di volta in volta in relazione al numero delle sottoscrizioni.

Peraltro, non è da sottacere la particolare procedura autorizzativa delle prestazioni di lavoro straordinario occorrenti.

Tale autorizzazione è attribuita dall'articolo 12, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e dall'articolo 49, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero del tesoro, che nel provvedimento emanando indicano anche l'ammontare della spesa da far gravare sul competente capitolo (1503) iscritto in bilancio per memoria.

A titolo indicativo si può presumere un onere pari a lire 87.500.000 per ogni ulteriore richiesta di *referendum*.

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del provvedimento si potrà provvedere nell'ambito della disponibilità del fondo per le consultazioni elettorali ed i *referendum*, annualmente iscritto al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

ONERE DERIVANTE DAL DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE « INTEGRAZIONI DELLA LEGGE 22 MAGGIO 1978, N. 199 ».

Unità personale	Ore	Periodo (espresso in mesi)	Monte ore complessivo	Aliquota straordinaria	Totale
—	—	—	—	—	—
30	80	3	7.200	12.149	87.500.000

Il calcolo è effettuato ipotizzando il pieno impiego delle risorse umane per un periodo massimo di tre mesi considerando l'aliquota media di lire 12.149 risultante dagli importi lordi per un'ora di lavoro straordinario dei livelli IX, VII, V, IV e III.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nel caso in cui le operazioni di verifica riguardino diverse richieste di *referendum* contemporaneamente pendenti presso la Corte di cassazione, il contingente di cui al comma precedente può essere aumentato di non oltre 30 unità per ciascun ulteriore *referendum* ».

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.